

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita E.A. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3227/2018 R.G. proposto da:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

Contro

CASA DI CURA LA MADDALENA Spa in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio 37, presso lo studio dell'avvocato FURITANO CECILIA (FRTCL64C46H501V) rappresentato e difeso dagli avvocati PENSABENE LIONTI TOMMASO e PENSABENE LIONTI SALVATORE;

- controricorrente -

avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2302/2016 depositata il 14/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

Svolgimento del processo

CHE:

La ricorrente espone che la Casa di Cura La Maddalena ha ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per Euro 1.742.705 nei confronti dell'Assessorato per prestazioni chemioterapiche effettuate in regime di day hospital, rese nel corso dell'anno 2004; il decreto è stato opposto dall'Assessorato deducendo che il credito vantato non era certo nè liquido, nè esigibile in ragione dei rilievi già effettuati nel settembre 2005 dalla Asl di Palermo.

Nel corso del giudizio, in data 18 novembre 2005, la ASL di Palermo comunicava all'Assessorato che l'importo da corrispondere alla casa di cura era pari a 1.563.508,56, somma che era pagata dall'Assessorato.

La Casa di Cura, atteso che era stata pagata la sorte capitale e non gli interessi, sulla base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ha notificato all'Assessorato un precetto per il pagamento di interessi moratori per Euro 118.069,00, pagati dopo il precetto e di cui in sede di precisazione conclusioni l'Assessorato chiedeva la restituzione; per il resto, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale pagata in corso di giudizio.

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dato atto della cessazione della materia del contendere per l'importo di Euro 1.563.508, e rigettato la richiesta di corresponsione dell'ulteriore importo di Euro 179.000 (la differenza tra la somma portata nel decreto opposto e la somma pagata spontaneamente dall'Assessorato) dichiarando inammissibili le domande che l'Assessorato aveva avanzato in memoria di replica (restituzione interessi).

L'Assessorato ha interposto appello, chiedendo alla Corte di dichiarare la non debenza delle somme versate a titolo di interessi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e precettate, con condanna alla loro restituzione, poichè detti interessi non erano dovuti e meno che mai nella misura prevista dal [D.Lgs. n. 231 del 2002](#).

La Corte d'appello con la sentenza oggi impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha affermato che sono dovuti gli interessi già liquidati nella fase monitoria limitatamente alla sorte capitale di Euro 1.563.508 e le spese, delle quali però la Casa di cura deve restituire all'Assessorato la somma di Euro 936,00, perchè le spese erano state riliquidate in misura minore che nel decreto opposto.

La Corte di merito ha ritenuto la spettanza degli interessi già ricevuti dalla Casa di Cura in sede esecutiva, in quanto al relativo diritto come riconosciuto in sede monitoria non era stato articolato alcuno specifico motivo di opposizione; ha osservato che non può ritenersi che la contestazione circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito poichè afferente alla sorte capitale, fosse idonea a investire anche la spettanza degli accessori, poichè gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Assessorato, difeso dalla Avvocatura di Stato, affidandosi a quattro motivi.

Si è costituita con controricorso la Casa di Cura, che ha anche depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023.

Motivi della decisione

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli [artt. 345 e 648 c.p.c.](#), degli [artt. 112, 115 e 116 c.p.c.](#) e dell'[art. 2033 c.c.](#)

Parte ricorrente deduce di avere tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo e contestato in toto la debenza delle somme in esso portate, comprensive quindi degli interessi e di avere meglio precisato le domanda nelle conclusioni; pertanto il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato anche in relazione agli accessori del credito. Deduce che la sentenza impugnata è erronea, nella parte in cui ritiene che l'Assessorato non abbia contestato gli interessi. Inoltre, osserva che come da costante insegnamento della Suprema Corte, quando la parte opponente nel corso del giudizio corrisponda quanto dovuto, il successivo accoglimento determina l'insorgenza dell'obbligo delle restituzioni non essendo questa una domanda nuova.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell'[art. 653](#) c.p.c., comma 2 e [art. 2033](#) c.c. Secondo la parte sarebbe erronea l'affermazione che gli interessi sono dovuti ed erroneo il riferimento all'[art. 653](#) c.p.c. perchè si tratta di una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non vi è stato alcun accoglimento neppure parziale della opposizione formulata dall'Assessorato.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per **insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poichè da un lato si ritiene cessata la materia del contendere che copre solo la parte relativa alla sorte capitale pagata spontaneamente, dall'altro si riconosce la spettanza degli interessi già ricevuti in sede esecutiva; il dispositivo invece riguarda la spettanza degli interessi già liquidati nella fase monitoria limitatamente alla sorte capitale di Euro 1.563.308 e sarebbe pertanto - nella prospettazione della parte - oggettivamente incomprensibile.**

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'[art. 360](#), n. 4 la violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 231 del 2002](#), [art. 2](#) nonchè del [D.Lgs. n. 502 del 1992](#), artt. 8 quater e 8 quinquies; della [L.R. Sicilia n. 2 del 2002](#), [art. 28](#); la parte deduce che in ogni caso **non spettano gli interessi comunitari trattandosi di prestazioni sanitarie erogate da strutture private allo Stato e il diritto agli interessi di mora nella misura prevista da questa norma sorge solo qualora sia stato concluso un contratto avente scritto forma scritta a pena di nullità, mentre i provvedimenti di determinazione del budget di spesa non hanno nella fattispecie concreta natura negoziale costituendo provvedimenti amministrativi unilaterali.**

5.- Il primo motivo è fondato, e - per quanto di ragione - anche il quarto.

La Corte d'appello, pur muovendo da premesse corrette, ha poi erroneamente applicato i principi processuali in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

E' corretta l'affermazione che, nel momento in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla sorte capitale, avrebbe dovuto anche statuire sugli interessi, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere ([Cass. 20/05/2019, n. 13530](#); [Cass. 27/09/2013, n. 22281](#)). Inoltre, il Tribunale revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando cessata la materia del contendere per la sorte capitale fino alla concorrenza di una certa somma, ha di fatto reso sine titulo il pagamento eseguito, in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e poi revocato.

E' però erronea l'affermazione, resa dalla Corte di merito, che gli interessi sono da ritenere dovuti perchè non sarebbero stati specificamente tempestivamente contestati, in quanto il debitore avrebbe affermato "soltanto" che il credito non era certo, liquido ed esigibile.

La domanda di restituzione dell'importo relativo agli interessi è, invero, implicita nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e peraltro nel caso di specie era stata ribadita espressamente nella precisazione delle conclusioni dell'Assessorato opponente, ed infine nella memoria di replica, nella quale erano state aggiunte considerazioni sulla non spettanza di tali interessi, nella misura di cui al [D.Lgs. n. 231 del 2002](#). La stessa Casa di Cura, infatti, ammette che in memoria di replica l'argomento degli "interessi comunitari" era stato inserito (sia pure con "fugace accenno") e afferma in memoria che la precisazione delle conclusioni di parte avversa era seguente tenore: "Nel foglio di precisazione delle conclusioni la Regione ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla sorte pagata e non più contestata di Euro 1.563.508,56 il rigetto di ogni altra domanda (quindi dell'ulteriore sorte di Euro 179.196,54 di cui si è detto) e la restituzione degli interessi pagati sulla somma riconosciuta di Euro 1.563.508,56".

Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi

implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex [art. 336 c.p.c.](#), dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere ([Cass. 2946/2017](#); [Cass. 23260/2009](#)).

Inoltre, deve osservarsi che nella contestazione che il credito sia certo, liquido e esigibile rientra anche la contestazione della debenza degli interessi, poichè il credito illiquido e non esigibile non produce interessi ([Cass. n. 118 del 04/01/2023](#)).

Ancora, la Corte d'appello non tiene conto che l'attore sostanziale nel giudizio di opposizione non è l'opponente, ma il creditore in monitorio, che deve dare la prova della spettanza del credito: e quindi non solo che - diversamente da quanto contestato dal debitore - il credito fosse certo, liquido ed esigibile e che vi sia stato ritardo nel pagamento, ma anche della misura degli interessi dovuti; in particolare con riferimento agli interessi commerciali si deve ricordare che affinché le prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private pre-accreditate con lo Stato possano essere inquadrabili nell'ambito delle transazioni commerciali, per le quali il [D.Lgs. n. 231 del 2002](#) prescrive l'applicabilità degli interessi moratori, è necessario che tra le parti sia stato posto in essere un contratto avente forma scritta a pena di nullità ([Cass. 07/02/2022, n. 3794](#)) Ne discende che, a fronte della contestazione - da parte dell'opponente - dell'intero credito portato dal provvedimento monitorio, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se le allegazioni dell'opponente, circa la non spettanza degli interessi nella misura comunitaria fossero, o meno, fondate, verificando non solo la esistenza di un contratto scritto, ma anche tenendo conto della natura propria del rapporto tra case di cura - che erogano prestazioni sanitarie agli utenti - e pubblica amministrazione. A tale statuizione - richiesta in questa sede con il quarto motivo - non ha provveduto la Corte d'appello, che si è limitata a ritenere tardiva la questione, e che dovrà pertanto, in sede di rinvio, pronunciarsi sulla spettanza o meno, nella fattispecie concreta degli interessi di cui al [D.Lgs. n. 231 del 2002](#).

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso e per quanto di ragione del quarto, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e per quanto di ragione il quarto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023